



Documento di Ricerca n. 200

I termini di pubblicazione della relazione finanziaria semestrale

Il decreto legislativo n. 25 del 15 febbraio 2016 (nel seguito il “Decreto”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2016, ha recepito la Direttiva 2013/50/UE (la “Direttiva”) in tema di armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazione in un mercato regolamentato (la cd. direttiva *Transparency*), introducendo alcune modifiche al D.Lgs. n. 58/1998 (“TUF”).

Con riferimento alla pubblicazione della relazione finanziaria semestrale è stato modificato il testo dell’articolo 154-ter, comma 2 del TUF. Il Decreto ha, pertanto, modificato il termine ultimo per la pubblicazione della relazione finanziaria semestrale, precedentemente fissato in sessanta giorni dalla chiusura del primo semestre dell’esercizio.

Scopo del presente documento è quello di identificare gli eventuali riflessi sulla tempistica di svolgimento della revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato e di redazione della relativa relazione di revisione connessi alla modifica dei suddetti termini di pubblicazione. Il Documento di Ricerca n. 119 è superato.

Giugno 2016

I TERMINI DI PUBBLICAZIONE DELLA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE

1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Il decreto legislativo n. 25 del 15 febbraio 2016 (nel seguito il “Decreto”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2016, ha recepito la Direttiva 2013/50/UE (la “Direttiva”) in tema di armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato (la cd. direttiva *Transparency*), introducendo alcune modifiche al D.Lgs. n. 58/1998 (“TUF”).

Con riferimento alla pubblicazione della relazione finanziaria semestrale, il testo modificato dell’articolo 154-ter, comma 2 del TUF stabilisce che “gli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine pubblicano, quanto prima possibile e comunque entro tre mesi dalla chiusura del primo semestre dell’esercizio, una relazione finanziaria semestrale comprendente il bilancio semestrale abbreviato, la relazione intermedia sulla gestione e l’attestazione prevista dall’articolo 154-bis, comma 5¹. La relazione sul bilancio semestrale abbreviato del revisore legale o della società di revisione legale, ove redatta, è pubblicata integralmente entro il medesimo termine.”

Il Decreto ha, pertanto, modificato il termine ultimo per la pubblicazione della relazione finanziaria semestrale, precedentemente fissato in sessanta giorni dalla chiusura del primo semestre dell’esercizio².

Scopo del presente Documento è quello di identificare gli eventuali riflessi sulla tempistica di svolgimento della revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato e di redazione della relativa relazione di revisione connessi alla modifica dei suddetti termini di pubblicazione. Il Documento di Ricerca n. 119 è superato.

¹ Il riferimento è posto all’attestazione rilasciata dagli organi amministrativi delegati e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

² Il recepimento della Direttiva ha previsto, tra l’altro, l’eliminazione dell’obbligo di pubblicazione del resoconto intermedio di gestione, attribuendo alla Consob la facoltà di prevedere con regolamento eventuali obblighi informativi aggiuntivi, rispetto al bilancio annuale e alla relazione semestrale, solo a seguito di un’analisi d’impatto che tenga conto anche degli orientamenti degli altri paesi dell’Unione Europea.

2. RIFLESSI SULL'ATTIVITÀ DI REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO SEMESTRALE ABBREVIATO

Preliminarmente si osserva che l'art. 154-ter, comma 1, del TUF nella definizione dei termini di pubblicazione delle relazioni di revisione sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto, inclusi nella relazione finanziaria annuale, dispone che "la relazione di revisione redatta dal revisore legale o dalla società di revisione legale nonché la relazione indicata nell'articolo 153 sono messe integralmente a disposizione del pubblico entro il medesimo termine"³; mentre lo stesso art. 154-ter del TUF, al comma 2, con riferimento ai termini di pubblicazione della relazione di revisione sul bilancio semestrale abbreviato, stabilisce che "la relazione sul bilancio semestrale abbreviato del revisore legale o della società di revisione legale, ove redatta, è pubblicata integralmente entro il medesimo termine"⁴.

Le previsioni dell'art. 154-ter comma 1 e comma 2 del TUF in merito ai termini di pubblicazione delle relazioni di revisione, non sono state modificate se non in conseguenza della modifica dei termini di pubblicazione delle relazioni finanziarie che consentono all'emittente di pubblicare la relazione finanziaria semestrale entro tre mesi dalla data di chiusura del primo semestre dell'esercizio.

E' quindi da ritenere che, in accordo con la prassi attuale, il termine concesso alla società di revisione per la pubblicazione della relazione di revisione limitata sul bilancio semestrale abbreviato sia in ogni caso quello di tre mesi dalla data di chiusura del primo semestre dell'esercizio, indipendentemente dal fatto che l'emittente abbia a sua volta provveduto alla pubblicazione della relazione finanziaria semestrale (inclusiva del bilancio semestrale abbreviato) in data anteriore.

E' in ogni caso opportuno che la società di revisione concordi tempestivamente con l'emittente la tempistica per la trasmissione del bilancio semestrale e delle ulteriori informazioni ritenute necessarie per lo svolgimento dell'incarico di revisione limitata del suddetto bilancio. Peraltro, la società di revisione dovrà comunicare tempestivamente agli organi di governance ed alle Autorità di Vigilanza l'eventuale presenza di limitazioni al procedimento di revisione (dovute ad impedimenti a svolgere procedure di revisione o alla mancanza di sufficienti elementi probativi) tali da far mancare elementi indispensabili per la formulazione delle conclusioni sul bilancio semestrale abbreviato entro il termine di tre mesi dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio.

GIUGNO 2016

"I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati."

³ Il termine fissato dal Decreto è di "4 mesi dalla chiusura dell'esercizio"; nella precedente versione del TUF era di "120 giorni".

⁴ Trattasi del termine massimo di tre mesi dalla data di chiusura del primo semestre dell'esercizio.